



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI F.E.R.

TAR Lazio Roma (Sezione III Stralcio) n. 09005 dd. 7 maggio 2024 - Impianti F.E.R. – regime speciale – istituti di semplificazione e principio di autoreponsabilità degli operatori – valore delle autodichiarazioni limitato – necessità di prova

La sentenza in argomento chiarisce che gli istituti di semplificazione, anche con riguardo ad asseverazioni di cui l'autore si assuma la responsabilità, lasciano intatto il potere dell'autorità procedente di effettuare verifiche fondate su elementi oggettivi, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici ed erogare in modo corretto risorse pubbliche.

Nella fattispecie il TAR ha giudicato conseguentemente ragionevole e proporzionata rispetto a tali finalità la richiesta di prova dell'ultimazione dell'impianto F.E.R. attraverso documentazione fotografica, in aggiunta alle autodichiarazioni del soggetto responsabile. Il Giudice ha altresì precisato che in tali considerazioni risiedono le ragioni in base alle quali alle foto deve essere attribuita valenza probatoria privilegiata e superiore rispetto a quanto dichiarato nella asseverazione redatta dal tecnico, contenendo quest'ultima mere dichiarazioni (seppur con assunzione di responsabilità) rilasciate su richiesta di parte, laddove le foto rappresentano invece una realtà di fatto immediatamente percepibile e non mediata da valutazioni di soggetti terzi.

Al rigore formalistico della disciplina in materia di riconoscimento di benefici incentivanti in materia di energia, necessario al fine di assicurare il rispetto delle condizioni per la loro attribuzione, si affianca il principio di autoreponsabilità degli operatori, che si sostanzia in una serie di oneri, con la conseguenza che eventuali carenze incidono negativamente sulla spettanza del beneficio. Devono ritenersi ricompresi tra gli oneri gravanti sull'interessato anche quello di produrre al Gestore la documentazione visiva – idonea e completa - che attesti la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio richiesto, prescritta a pena di inammissibilità o rifiuto della domanda d'incentivo.

In buona sostanza, la conformità al paradigma normativo dell'intervento di cui si chiede l'incentivazione deve essere dimostrata dall'interessato ed il relativo onere di provarne l'esatto adempimento ha necessariamente ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incentivabile e quindi, nel caso, anche la compiuta realizzazione ed installazione di tutti gli elementi dell'impianto entro il previsto termine.

Viene infatti in rilievo l'applicazione di un regime speciale ed eccezionale, temporalmente limitato, di necessariamente stretta interpretazione.

In tale particolare contesto è rimesso al GSE, nell'esercizio dei poteri di verifica e controllo sulla corretta erogazione degli incentivi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti normativamente previsti ai fini dell'applicazione di un particolare e più favorevole regime di contributi solo temporaneamente rilevante, dovendosi in caso contrario applicare un regime diverso, che prevede contributi analoghi ma meno favorevoli, cosicché il rispetto dei termini ivi previsti costituisce un requisito indispensabile per l'accesso alla tariffa.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201905393&nomeFile=202409005_01.html&subDir=Provvedimenti